

Studio Legale
Avvocato Gianni Casale
(Patrocinante in Cassazione)

DISEGNO DI LEGGE “ANTHEA”

Il Disegno di Legge si ispira ad alcuni principi che vanno ritenuti fondamentali e che sono imprescindibili:

1° Piena parificazione tra la figura genitoriale del padre e la figura genitoriale della madre. Conseguentemente contrasto all'orientamento giurisprudenziale del “maternal preferance”. Qualsiasi valutazione diversa all'interno della separazione deve derivare da problematiche specifiche del caso di specie. La separazione deve essere vista come un momento modificativo della gestione della prole e non motivo di creazione di squilibri emotivi e partecipativi alla vita dei figli.

2° Introduzione del concetto di “Patto Genitoriale” come documento contenente i principi a cui ogni genitore vuole aderire per il proseguo della vita dei propri figli.

3° Introduzione di una fase prodromica cd. “stragiudiziale” volta a preparare il terreno per un eventuale fase giudiziale più snella.

4° Introduzione della figura del “Guardian Angel” come garante del canale comunicativo genitore – figlio durante la fase giudiziale separativa.

5° Introduzione della figura del Tutor nella fase successiva alla separazione come sostegno alla coppia separanda.

6° Abolizione del concetto della cd. Separazione con addebito.

7° Abolizione dell'audizione del minore ed ammessa unicamente per accertare situazioni di malessere provocato dai genitori. Inammissibilità di domande volte a sondare la volontà specifica del minore di trascorre tempo con un genitore piuttosto che l'altro.

8° Maggior responsabilizzazione del Giudice in sede di valutazione e sostanziale e deciso accantonamento della figura dell'Assistente Sociale.

9° Grande attenzione al fenomeno dell'Alienazione Genitoriale con attività di discussione ed approfondimento nelle scuole con momenti partecipativi di studiosi del settore.

ooo

1° Piena parificazione tra la figura genitoriale del padre e la figura genitoriale della madre. Conseguentemente contrasto all'orientamento giurisprudenziale del “maternal preferance”. Qualsiasi valutazione diversa all'interno della separazione deve derivare da problematiche specifiche del caso di specie.

Il nuovo disegno di legge parte da un principio imprescindibile: il padre e la madre hanno pari dignità genitoriale. Nell'ambito separativo non esistono momenti in cui uno possa minimamente prevalere

Via Vandelli, 31
41051 Montale Rangone (MO)
Tel. 059/535613 (segr. Telefonica)
Fax. 059/539092 (attivo 24 su 24 - network fax)
Mobile 346/6804150 (solo per urgenze)

Sito Web: www.avvocatogiannicasale.it
Indirizzo E-mail: casale@avvocatogiannicasale.it
Pec: gianni.caasale@ordineavvmodena.it

Via Giustina Rocca, 26
76125 Trani (BT)
Tel. 0883/489582
Fax. 059/539092 (attivo 24 su 24 - network fax)
Mobile 346/6804150 (solo per urgenze)
Segreteria 334/54260017 (9 -12 / 15 - 19)
Sito Web: www.avvocatogiannicasale.it
Indirizzo E-mail: casale@avvocatogiannicasale.it
Pec: gianni.caasale@ordineavvmodena.it

(si riceve solo su appuntamento)

Studio Legale
Avvocato Gianni Casale
(Patrocinante in Cassazione)

sull'altro in relazione all'opportunità che la prole possa intrattenere rapporti preferenziali con uno piuttosto che con l'altro genitore.

Viene in questo modo ad essere completamente e definitivamente eliminata qualsiasi tentazione di cavalcare da parte dei Magistrati la *cd. Maternal Preference*. In presenza di situazioni coinvolgenti minori di particolare giovane età che necessita della indispensabile presenza della madre (ad esempio per l'allattamento) sarà premura del Magistrato di assicurarsi che il padre non venga escluso dai percorsi di accudimento della prole privando il padre delle gioie della partecipazione a momenti irrinunciabili ed irripetibili della vita del proprio figlio/a.

Il momento separativo deve essere visto unicamente come un aspetto che incida sulla gestione della prole e non motivo di creazione di squilibri emotivi e partecipativi alla vita dei figli.

ooo

2° Introduzione del concetto di “Patto Genitoriale” come documento contenente i principi a cui ogni genitore vuole aderire per il proseguo della vita dei propri figli.

Il progetto di legge introduce un concetto di atto, ovvero quello del Patto Genitoriale, del tutto nuovo e che costituirà atto prodromico in sede di separazione e divorzio.

Il Patto Genitoriale dovrà essere quel momento in cui ogni genitore indicherà i principi basilari secondo i quali intenderà crescere ed indirizzare la vita dei propri figli dovendo affrontare il momento separativo con l'altro genitore. In pratica ogni genitore, con questo atto, deve fare una sorta di dichiarazione d'intenti esplicita e pubblica di quelli che saranno i principi secondo i quali vuole impostare i rapporti con il genitore con il quale ha concepito il frutto di un momento d'amore nell'ottica di preservare e coltivare il risultato di quel momento permeabilizzandolo dagli sviluppi che si sono susseguiti. Deve così emergere la consapevolezza della diversità del concetto di coppia coniugale e coppia genitoriale.

Il Patto Genitoriale non deve essere l'insieme dei specifici accordi dettagliati del vivere quotidiano ma i principi ispiratori che porteranno alla loro naturale concretizzazione attraverso i *cd. Accordi Genitoriali* i quali, invece, rappresenteranno i tradizionali accordi di gestione della prole.

Il Patto Genitoriale rappresenterà un momento a dir poco fondamentale nel nuovo modo di concepire il momento separativo in quanto rappresenterà un atto che, per la sua importanza, impegnerà moltissimo il genitore in tutto il proseguo della procedura; infatti dovrà essere un atto che necessiterà di ponderatezza da parte del genitore, e del suo assistente legale, dal momento che sarà un atto “immutabile”, ovvero una volta redatto ed inserito nella procedura non sarà più modificabile in quanto descriverà i principi (appunto immutabili) secondo i quali il genitore riterrà di far crescere la prole anche in funzione della figura imprescindibile dell'altro genitore.

Via Vandelli, 31
41051 Montale Rangone (MO)
Tel. 059/535613 (segr. Telefonica)
Fax. 059/539092 (attivo 24 su 24 - network fax)
Mobile 346/6804150 (solo per urgenze)

Sito Web: www.avvocatogiannicasale.it
Indirizzo E-mail: casale@avvocatogiannicasale.it
Pec: gianni.caasale@ordineavvmodena.it

Via Giustina Rocca, 26
76125 Trani (BT)
Tel. 0883/489582
Fax. 059/539092 (attivo 24 su 24 - network fax)
Mobile 346/6804150 (solo per urgenze)
Segreteria 334/54260017 (9 - 12 / 15 - 19)
Sito Web: www.avvocatogiannicasale.it
Indirizzo E-mail: casale@avvocatogiannicasale.it
Pec: gianni.caasale@ordineavvmodena.it

(si riceve solo su appuntamento)

Studio Legale
Avvocato Gianni Casale
(Patrocinante in Cassazione)

Non solo, perchè costituirà anche documento che sarà oggetto di valutazione da parte del Magistrato per accertare in modo chiaro e privo di possibilità di interpretazioni se l'atteggiamento del sottoscrittore sia o meno leale. In pratica rappresenterà la vera pietra miliare nella nuova separazione e la violazione di un genitore ad un principio da esso ponderatamente indicato rappresenterà anche momento sanzionatorio importante che potrà comportare anche la decadenza dalla responsabilità genitoriale.

ooo

3°. Introduzione di una fase prodromica cd. "stragiudiziale" volta a preparare il terreno per un eventuale fase giudiziale più snella.

Il nuovo testo di legge introdurrà una fase prodromica alla fase separativa giudiziale con intento deflattivo dal momento che già in questa fase si potrebbe consumare positivamente un accordo che accontenti entrambe le parti genitoriali. Riassuntivamente questa sarà la procedura.

Il genitore che voglia intraprendere la procedura di separazione (definiremo genitore A) dovrà provvedere a redigere il proprio Patto Genitoriale motivandolo ed inviarlo all'altro genitore personalmente (definiremo genitore B), o attraverso il proprio legale (cosa auspicabile vista la delicatezza del documento), con invito a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento aderendo al Patto stesso o producendo un proprio Patto.

A questo punto si aprirebbero due ipotesi:

- il genitore B accetta il Patto Genitoriale di A: a questo punto le parti sono tenute a continuare nella fase cd. Stragiudiziale con lo scambio reciproco delle proposte che vanno a coprire tutte le problematiche di gestione della prole attraverso l'operato dei propri procuratori. Qualora anche gli "Accordi Genitoriali" riescano si arriverà ad una naturale separazione consensuale che dovrà al suo interno riportare sia il Patto Genitoriale che andrà appositamente sottoscritto che, appunto, gli Accordi Genitoriali raggiunti.
- Il genitore B non accetta il Patto Genitoriale o ne apporta modifiche: la reiezione dovrà essere adeguatamente motivata e non potrà riportare argomentazioni generiche. Esse dovranno essere puntuali nella reiezione del patto del Genitore A e puntuali nell'affermazione delle proprie.

A questo punto entrambi i genitori potranno autonomamente scegliere di chiamare in Mediazione Familiare l'altro genitore senza entrare nel merito degli cd. Accordi Genitoriali in quanto la dicotomia sui principi fondamentali mina indissolubilmente ogni accordo concreto che possa avere una possibilità di durata nel tempo. Quindi inutile costruire case senza fondamenta...

A questo punto si presentano due ipotesi:

Via Vandelli, 31
41051 Montale Rangone (MO)
Tel. 059/535613 (segr. Telefonica)
Fax. 059/539092 (attivo 24 su 24 - network fax)
Mobile 346/6804150 (solo per urgenze)

Sito Web: www.avvocatogiannicasale.it
Indirizzo E-mail: casale@avvocatogiannicasale.it
Pec: gianni.caasale@ordineavvmodena.it

Via Giustina Rocca, 26
76125 Trani (BT)
Tel. 0883/489582
Fax. 059/539092 (attivo 24 su 24 - network fax)
Mobile 346/6804150 (solo per urgenze)
Segreteria 334/54260017 (9 -12 / 15 - 19)
Sito Web: www.avvocatogiannicasale.it
Indirizzo E-mail: casale@avvocatogiannicasale.it
Pec: gianni.caasale@ordineavvmodena.it

(si riceve solo su appuntamento)

Studio Legale
Avvocato Gianni Casale
(Patrocinante in Cassazione)

- genitore A propone e genitore B rifiuta: genitore A chiamerà in mediazione il genitore B e si farà rilasciare verbale negativo che depositerà insieme al ricorso;
- genitore A propone e genitore B accetta
 - mediazione con esito positivo: le parti perseguono separazione consensuale a cui uniranno il verbale di separazione che sarà incontestabile da parte del Magistrato se non nella parte che riguarda la prole in caso di accordi contrari all'interesse di essi;
 - mediazione con esito negativo: le parti perseguono separazione giudiziale a cui dovrà essere allegato il verbale negativo di mediazione.

L'aspetto innovativo sarà che il mediatore riceverà un mandato "propositivo" oltre che esplorativo per cui la mediazione si concluderà con una proposta di accordo sui principi ispiratori analizzando i motivi di contrasto su tali aspetti fondamentali.

La proposta non sarà vincolante ma potrà esserne valutata la bontà da parte del Magistrato quanto le parti si presenteranno davanti a lui. L'intero fascicolo della mediazione potrà entrare nella fase giudiziale.

Terminata tale fase si apre la fase giudiziale.

Tale fase rispecchia quella attuale con l'obbligo per i genitori di depositare il proprio Piano Genitoriale insieme agli Accordi Genitoriali. L'atto introduttivo rimane il ricorso.

Udienza Presidenziale

All'udienza Presidenziale il Magistrato analizzerà insieme alle parti i due Patti Genitoriali valutando insieme i punti di disaccordo. Successivamente passerà all'analisi delle differenze sugli Accordi Genitoriali. Immediatamente dopo valuterà il contenuto degli Atti della Mediazione Familiare e soprattutto le motivazioni della mancata adesione di uno dei genitori o le differenze che hanno comportato il naufragio del tentativo.

A questo punto il Magistrato potrebbe ritenere valide le proposte del Mediatore e riproporle nello stesso modo e negli stessi termini e tenta la mediazione senza l'ausilio di consulenti. (In questo modo si vuole sensibilizzare e motivare il Magistrato quale perito peritorum). Se il tentativo riesce si redige verbale e la separazione viene immediatamente consensualizzata. Se il tentativo non riesce fa una propria proposta: se riesce si consensualizza subito la separazione, se non riesce il Presidente dà i provvedimenti strettamente necessari ed urgenti e rimette le parti davanti al Giudice Istruttore il quale si troverà già nel fascicolo i seguenti documenti:

1. I Piani Genitoriali delle parti;
2. L'intero fascicolo della Mediazione familiare
3. Verbale dell'Udienza Presidenziale con la Proposta di mediazione del Presidente

Via Vandelli, 31
41051 Montale Rangone (MO)
Tel. 059/535613 (segr. Telefonica)
Fax. 059/539092 (attivo 24 su 24 - network fax)
Mobile 346/6804150 (solo per urgenze)

Sito Web: www.avvocatogiannicasale.it
Indirizzo E-mail: casale@avvocatogiannicasale.it
Pec: gianni.caasale@ordineavvmodena.it

Via Giustina Rocca, 26
76125 Trani (BT)
Tel. 0883/489582
Fax. 059/539092 (attivo 24 su 24 - network fax)
Mobile 346/6804150 (solo per urgenze)
Segreteria 334/54260017 (9 - 12 / 15 - 19)
Sito Web: www.avvocatogiannicasale.it
Indirizzo E-mail: casale@avvocatogiannicasale.it
Pec: gianni.caasale@ordineavvmodena.it

(si riceve solo su appuntamento)

Studio Legale
Avvocato Gianni Casale
(Patrocinante in Cassazione)

4. Tutta la documentazione prodotta dalle parti

Inoltre nella memoria integrativa dovranno essere espresse tutte le argomentazioni e documenti che ogni parte ritiene di porre come spunti propri in modo che il G.I all'atto della prima udienza istruttoria abbia un quadro il più completo possibile.

Infatti proprio per questo il G.I potrà decidere in modo insindacabile che la causa sia già matura per la decisione fissando, su richiesta, un breve rinvio di massimo 30 giorni per permettere alle parti di preparare la discussione orale. Su richiesta congiunta di procuratori la discussione potrà avvenire già alla prima discussione davanti al G.I il quale, a differenza del Presidente, non potrà assolutamente tentare alcuna mediazione ma riferire al Collegio evidenziando argomentazioni nuove proposte dopo l'udienza presidenziale.

Per la determinazione delle spese il Magistrato dovrà tenere conto del comportamento processuale delle parti sia nella fase stragiudiziale che giudiziale seguendo il principio della soccombenza senza meccanismi di compensazione dettati di discrezionalità e soprattutto tenendo conto del rifiuto immotivato di accordi rifiutati immotivatamente già nella fase stragiudiziale.

Il procedimento separativo non potrà durare oltre 12 mesi dalla data del deposito dell'atto introduttivo.

ooo

4° Introduzione della figura del "Guardian Angel" come garante del canale comunicativo genitore – figlio durante la fase giudiziale separativa.

Il genitore che ritenga che il minore sia oggetto di comportamenti alienanti potrà argomentare in tal senso solo nella memoria integrativa davanti al G.I. Così facendo si vuole preservare la riuscita dell'accordo fino all'ultimo nella speranza che esso possa scongiurare per il futuro tale fenomeno.

Questi dovrà valutare le argomentazioni e le prove apportate e provvedere alla nomina della figura del "Guardian Angel" che da quel momento sarà incaricato di garantire che i canali di comunicazione tra i genitori ed i figli sia costantemente aperto e fruibile da entrambi.

Considerato che si tratta di problematica particolarmente penalizzante per la crescita psico-fisica della prole il Magistrato dovrà provvedere alla nomina della figura sopra esposta anche in presenza di presunzioni sufficientemente fondate. Non si tratta di figura che non ha nulla a che vedere con quella degli Assistenti Sociali ma di soggetto in possesso di competenze di relazioni interpersonali e di gestione degli aspetti logistici ed emotivi.

Il Guardian Angel potrà avvalersi di sistemi informatici o ogni altro strumento che possa agevolare il mandato ad propria insindacabile giudizio dal momento che ad esso viene chiesto unicamente la realizzazione del mandato e non di risolvere la conflittualità che scatena il problema (Progetto Anthea).

Via Vandelli, 31
41051 Montale Rangone (MO)
Tel. 059/535613 (segr. Telefonica)
Fax. 059/539092 (attivo 24 su 24 - network fax)
Mobile 346/6804150 (solo per urgenze)

Sito Web: www.avvocatogiannicasale.it
Indirizzo E-mail: casale@avvocatogiannicasale.it
Pec: gianni.caasale@ordineavvmodena.it

Via Giustina Rocca, 26
76125 Trani (BT)
Tel. 0883/489582
Fax. 059/539092 (attivo 24 su 24 - network fax)
Mobile 346/6804150 (solo per urgenze)
Segreteria 334/54260017 (9 -12 / 15 - 19)
Sito Web: www.avvocatogiannicasale.it
Indirizzo E-mail: casale@avvocatogiannicasale.it
Pec: gianni.caasale@ordineavvmodena.it

(si riceve solo su appuntamento)

Studio Legale
Avvocato Gianni Casale
(Patrocinante in Cassazione)

Questa figura dovrà tenere il costante rapporto con i genitori, garantire che i canali di comunicazione sia sempre aperti anche su richiesta di ogni singolo genitore e redigere breve relazione mensile al Magistrato, nonché interpellare immediatamente il Magistrato in caso di reiterati comportamenti censurabili da parte di uno dei genitori.

Il Guardian Angel dovrà anche segnalare al Magistrato eventuali comportamenti irrispettosi delle statuizioni temporanee date dal Presidente o da quelle modificate dal G.I.

Tali relazioni entreranno nel corredo decisionale del Magistrato.

Con la sentenza del Tribunale questa figura potrà subire queste conseguenze:

- può revocare il Guardian Angel mantenendo strumenti di monitoraggio (Anthea)
- può mantenere il Guardian Angel e lo strumento di monitoraggio (Anthea)
- può revocare il Guardian Angel e lo strumento di monitoraggio lasciarlo alla libera decisione della parti (Anthea)
- in caso di gravi conflittualità tra le parti che necessitino di intervento che vada oltre le comunicazioni nomina la nuova figura del TUTOR.

5° Introduzione della figura del Tutor nella fase successiva alla separazione come sostegno alla coppia separanda.

Viene introdotta la figura del Tutor che avrà una funzione più invasiva e di controllo nella vita della coppia genitoriale per il bene dei minori. Non sarà un Assistente Sociale, ma una figura professionale privata che verrà pagata dallo Stato per un massimo di 12 mesi per accompagnare la coppia nella fase post – separazione che, generalmente, è la più delicata.

Dovrà essere una figura dal profilo di grande preparazione sull'aspetto gestionale dei rapporti e votata ad una collaborazione costante con la coppia genitoriale e con una disponibilità d'impegno ed orari certamente maggiore da quella tuttora rappresentata dagli Assistenti Sociali quali dipendenti Comunali.

Alla fine dell'anno il Tutor dovrà redigere una relazione per il Magistrato che riassumerà l'esperienza maturata durante l'incarico ed illustrerà le criticità o i progressi fatti dalla coppia, mentre consegnerà ad ogni genitore una relazione nelle quali fornirà singolarmente le opportune indicazioni per la miglior interazione.

In caso di grande criticità con pericolo per i minori il Tutor relazionerà al Magistrato il quale assumerà le decisioni del caso per la miglior tutela anche in base alle indicazioni del tutor, anche quella di prorogare l'incarico del tutor che potrà rinnovarsi per massimo tre anni.

6° Abolizione del concetto della cd. Separazione con addebito.

Via Vandelli, 31
41051 Montale Rangone (MO)
Tel. 059/535613 (segr. Telefonica)
Fax. 059/539092 (attivo 24 su 24 - network fax)
Mobile 346/6804150 (solo per urgenze)

Sito Web: www.avvocatogiannicasale.it
Indirizzo E-mail: casale@avvocatogiannicasale.it
Pec: gianni.caasale@ordineavvmodena.it

Via Giustina Rocca, 26
76125 Trani (BT)
Tel. 0883/489582
Fax. 059/539092 (attivo 24 su 24 - network fax)
Mobile 346/6804150 (solo per urgenze)
Segreteria 334/54260017 (9 -12 / 15 - 19)
Sito Web: www.avvocatogiannicasale.it
Indirizzo E-mail: casale@avvocatogiannicasale.it
Pec: gianni.caasale@ordineavvmodena.it

Studio Legale
Avvocato Gianni Casale
(Patrocinante in Cassazione)

Abolizione del concetto di separazione con addebito. Non potranno entrare nel procedimento separativo documenti atti finalizzati a dimostrare responsabilità di uno dei coniugi nella conduzione della lealtà coniugale. L'addebito non fa altro che aumentare la durata della causa e vira verso un istruttoria autodistruttiva ed allunga i tempi di giudizio mentre è incompatibile con un istruttoria più agile che miri a soluzioni conciliative per i minori.

Il coniuge che dovesse ritenersi leso dal comportamento dell'altro potrà, invece, promuovere azione civile autonoma di risarcimento per essere stato soggetto investito di comportamento contrario al giuramento di lealtà genitoriale all'atto del matrimonio.

Il Magistrato non dovrà in alcun modo condizionare la propria decisione in virtù delle argomentazioni di fatti che riguardino solo i coniugi dal momento che la prole dovrà rappresentare sempre il punto di riferimento del Giudice che costituirà la vera centralità.

7° Abolizione dell'audizione del minore ed ammessa unicamente per accertare situazioni di malessere provocato dai genitori. Inammissibilità di domande volte a sondare la volontà specifica del minore di trascorre tempo con un genitore piuttosto che l'altro.

Viene abolita l'audizione del minore. Il minore non potrà mai essere ascoltato in udienza. E' esperienza concreto il fatto che l'audizione del minore pone lo stesso nella condizione sviluppare alleanze genitoriale distorte e provocate dai genitori in una logica di "vittoria" sottoponendo il minore a tensioni francamente da evitare.

In casi particolarmente delicati dove vengano fatti emergere problematiche di abusi da parte di un o dei genitori il Magistrato potrà ascoltare il minore in modalità protetta secondo i protocolli nazionali ed internazionali. Saranno tuttavia inammissibili domande al minore volte a sondare la volontà specifica a trascorrere tempo con un genitore piuttosto che con l'altro.

8° Maggior responsabilizzazione del Giudice in sede di valutazione e sostanziale e deciso accantonamento della figura dell'Assistente Sociale.

Il nuovo testo di legge pone il magistrato come il vero "consulente primario" rispetto al procedimento separativo. L'utilizzo di consulenti esterni deve rappresentare solamente un'opportunità per il giudice in situazioni particolarmente complesse.

Negli altri casi esso potrà procedere alla cd. Audizione qualificata, ovvero alla convocazione in udienza di entrambi i consulenti delle parti ponendo gli stessi anche a confronto diretto. A seguito di esso potrà decidere da solo o fissare udienza successiva nella quale ascoltare nuovamente i periti al cospetto di un consulente d'ufficio per comprendere i temi rimasti a lui poco chiari.

Termina l'incarico di default ai Servizi Sociali in quali vengono sostituiti dai Tutor con incarico nominale e con una responsabilità diretta e non dell'ufficio.

Via Vandelli, 31
41051 Montale Rangone (MO)
Tel. 059/535613 (segr. Telefonica)
Fax. 059/539092 (attivo 24 su 24 - network fax)
Mobile 346/6804150 (solo per urgenze)

Sito Web: www.avvocatogiannicasale.it
Indirizzo E-mail: casale@avvocatogiannicasale.it
Pec: gianni.caasale@ordineavvmodena.it

Via Giustina Rocca, 26
76125 Trani (BT)
Tel. 0883/489582
Fax. 059/539092 (attivo 24 su 24 - network fax)
Mobile 346/6804150 (solo per urgenze)
Segreteria 334/54260017 (9 -12 / 15 - 19)
Sito Web: www.avvocatogiannicasale.it
Indirizzo E-mail: casale@avvocatogiannicasale.it
Pec: gianni.caasale@ordineavvmodena.it

(si riceve solo su appuntamento)

Studio Legale
Avvocato Gianni Casale
(Patrocinante in Cassazione)

9° Grande attenzione al fenomeno dell'Alienazione Genitoriale con attività di discussione ed approfondimento nelle scuole con momenti partecipativi di studiosi del settore.

La legge deve prevedere un piano educativo nelle scuole di trattazione del tema della conflittualità a tutti i livelli ed in particolare a livello familiare con la promozione di iniziative di confronto a tutti i livelli scolastici reperendo sul territorio anche professionisti privati meritevoli per il proprio operato e formazione.

Lo scopo deve essere quello di educare i giovani ad un atteggiamento volto a contrastare la conflittualità e lo scontro a tutti i livelli del proprio vivere quotidiano ed affrontare con maggior consapevolezza e mezzi eventuali conflitti familiari in corso perchè i giovani saranno gli uomini di domani.

Avv. Gianni Casale



Via Vandelli, 31
41051 Montale Rangone (MO)
Tel. 059/535613 (segr. Telefonica)
Fax. 059/539092 (attivo 24 su 24 - network fax)
Mobile 346/6804150 (solo per urgenze)

Sito Web: www.avvocatogiannicasale.it
Indirizzo E-mail: casale@avvocatogiannicasale.it
Pec: gianni.caasale@ordineavvmodena.it

Via Giustina Rocca, 26
76125 Trani (BT)
Tel. 0883/489582
Fax. 059/539092 (attivo 24 su 24 - network fax)
Mobile 346/6804150 (solo per urgenze)
Segreteria 334/54260017 (9 -12 / 15 - 19)
Sito Web: www.avvocatogiannicasale.it
Indirizzo E-mail: casale@avvocatogiannicasale.it
Pec: gianni.caasale@ordineavvmodena.it

(si riceve solo su appuntamento)